

Comune di Curno

Provincia di Bergamo



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI

REDATTO DAL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. EMIL MAZZOLENI

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON PROPRIA DELIBERAZIONE N. 30 DEL 27.04.2026

Sommario

Articolo 1 – Oggetto e finalità;

Articolo 2 – Definizioni;

Articolo 3 – Scelta dello sponsor;

Articolo 4 – Programmazione e gestione delle sponsorizzazioni

Articolo 5 – Utilizzo dei proventi delle sponsorizzazioni

Articolo 6 – Casi esclusi

Articolo 7 – Disposizioni finali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la possibilità di sponsorizzazione da parte di terzi di iniziative promosse, organizzate o gestite dal Comune di Curno ai sensi dell'articolo 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'articolo 119 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell'articolo 134, comma 4, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
2. Il presente regolamento si prefigge lo scopo di realizzare le condizioni e gli strumenti normativi necessari per una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto di criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a. per *contratto di sponsorizzazione*, un contratto a titolo oneroso mediante il quale il Comune (*Sponsee*) offre, nell'ambito di proprie iniziative, ad un terzo (*Sponsor*), che si obbliga a tal fine, la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, etc.;
 - b. per *sponsorizzazione*, ogni contributo in beni o servizi, danaro od ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere il loro nome, marchio, attività, prodotti, etc., ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;
 - c. per *sponsor*, ai sensi dell'articolo 119 del D.lgs. 267/2000 il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;
 - d. per *spazio pubblicitario*, lo spazio materiale o qualsiasi altra particolare modalità che il Comune mette a disposizione per la pubblicità dello sponsor.

Art. 3

Scelta dello sponsor

1. La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura ristretta preceduta, di norma, dalla pubblicazione di apposito avviso.

2. All'avviso è data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio e inserimento nel sito internet istituzionale del Comune; inoltre, è possibile adoperare qualsiasi altra forma di pubblicità, anche diretta, ritenuta di volta in volta più idonea per una maggiore conoscenza e partecipazione.

3. L'avviso deve contenere i seguenti dati minimi:

- a. l'iniziativa in occasione della quale è riservato lo spazio pubblicitario;
- b. l'esatta determinazione dello spazio utilizzabile oppure della modalità di offerta dal Comune;
- c. il periodo di durata della pubblicità;
- d. le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta;
- e. i criteri di scelta, nel caso siano presentate più offerte.

4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve almeno indicare:

- a. il bene, il servizio, l'immagine, etc. che si intende pubblicizzare;
- b. il corrispettivo della sponsorizzazione.

5. All'offerta deve essere allegata un'autocertificazione, firmata dal proponente, che dichiara:

- a. di avere in generale la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- b. l'inesistenza d'impedimenti derivanti dal fatto d'essere sottoposto a misure cautelari antimafia;
- c. nel caso l'offerta sia fatta da un'impresa, l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
- d. la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
- e. il possesso dei requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto.

5. Nel caso l'offerta sia fatta da una persona giuridica, il legale rappresentante deve presentare l'autocertificazione indicata nel precedente comma 3 riferita a sé stesso e a tutti gli altri soggetti muniti del potere di rappresentanza.

6. Nel caso l'offerta sia fatta da un ente pubblico, deve essere allegata un'autocertificazione, firmata dal proponente, che dichiara:

- a. il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;
- b. la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

7. L'offerta deve, inoltre, contenere l'assunzione di tutte le responsabilità collegate al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni. L'offerta di sponsorizzazione, previa istruttoria del competente ufficio, è approvata con atto deliberativo della Giunta Comunale.

8. Ove pervengano più offerte, con l'atto della Giunta Comunale anzidetto, è approvata apposita graduatoria per ognuna delle iniziative per le quali è prevista la sponsorizzazione.

9. La graduatoria è formata in base al maggior vantaggio economico per il Comune, tenuto conto delle indicazioni previste nell'avviso di scelta dello sponsor.

10. Definita la graduatoria, è effettuata assegnazione fino alla copertura totale prevista dall'avviso, cominciando dal primo soggetto della graduatoria.

Art. 4

Programmazione e gestione delle sponsorizzazioni

1. Le iniziative nelle quali è possibile destinare spazi alla pubblicità di terzi sono individuate dal dirigente responsabile dell'iniziativa sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.
2. Il ricorso al finanziamento attraverso le sponsorizzazioni può interessare tutte le iniziative, i progetti, le attività del Comune, compresi gli eventi a rilevanza artistico culturale o spettacolare promossi, gestiti od organizzati dal Comune, sia direttamente che indirettamente. In generale, le sponsorizzazioni potranno avere ad oggetto tutti i lavori, beni e servizi.
3. La gestione delle sponsorizzazioni è regolata da apposito contratto nel quale sono stabiliti:
 - a. il diritto per lo sponsor ad una forma di pubblicità nel corso delle iniziative per cui è prevista;
 - b. le forme di promozione, comunicazione e pubblicità;
 - c. la durata del contratto di sponsorizzazione;
 - d. il corrispettivo per la sponsorizzazione;
 - e. le modalità e i tempi di esecuzione dell'intervento nel caso di esecuzione diretta.
4. Il corrispettivo della sponsorizzazione deve essere, di regola, fornito prima della firma del contratto; il mancato o parziale pagamento del corrispettivo o la mancata esecuzione dei lavori (nel caso di esecuzione diretta) saranno causa di decadenza dall'affidamento.
5. I contratti di sponsorizzazione saranno stipulati, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata autenticata e registrata. In caso di sponsorizzazioni di modico valore il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato. La scelta della forma del contratto spetta al responsabile unico del progetto di sponsorizzazione e deve essere indicata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nella determinazione con la quale è approvato l'avviso pubblico ed indetto l'avvio di tale procedura di selezione ad evidenza pubblica.
6. Le spese contrattuali, comprendenti i diritti di segreteria (diritti di rogito del segretario comunale) e gli oneri tributari (imposta di bollo ed imposta di registro) sono sempre a carico dello sponsor.
7. Alla presente procedura si applica il Regolamento comunale sulla protezione dei dati personali.

Art. 5
Utilizzo dei proventi delle sponsorizzazioni

1. I proventi delle sponsorizzazioni sono finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ed a migliorare la qualità dei servizi prestati.
2. La destinazione delle entrate straordinarie non ricorrenti derivanti da sponsorizzazione è destinata all'incentivazione del personale dipendente con funzioni dirigenziali quale responsabile di un'area.

Art. 6
Casi esclusi

1. Il Comune rifiuta qualsiasi sponsorizzazione nei casi in cui:
 - a. ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
 - b. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative, nonché alla promozione turistica delle attrattive della Comunità di Curno;
 - c. sia in corso con l'offerente una controversia legale;
 - d. reputi l'offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:
 - a. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di armi, materiale pornografico o a sfondo sessuale; produzione o distribuzione di tabacco e prodotti alcolici.
 - c. messaggi offensivi, incluse espressioni di discriminazione, razzismo, omofobia, odio e minaccia o comunque lesivi della dignità umana come definita dai trattati internazionali cui l'Italia aderisce.

Art. 7
Disposizioni finali

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dal Comune nei modi indicati dal presente regolamento; è facoltà del Comune, qualora si ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.
2. In applicazione al principio generale di gerarchia delle fonti del diritto, il presente Regolamento comunale si adeguerà automaticamente alle modifiche normative che dovessero intervenire.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore non appena sarà dichiarata con separata votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione del Consiglio Comunale che ne dispone l'approvazione.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono altresì abrogate tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali approvate in precedenza.